



GIORNALE

DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO XIX.

A 25. Dicembre 1813.

(N. 140) Si comunicano i Reali Decreti de' 24. Novembre 1816.
e del 17 Settembre 1818 riguardanti gli alloggi militari. Si danno
necessarj schiarimenti su le varie somministrazioni a carico
de' Comuni dovute alla truppa.

Trapani li 22 Dicembre 1818

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, Sindaci, e Decurionati della Valle.

Signori

NEL comunicar loro i due Sovrani Decreti del 24 Novembre 1816. 1816.
e del 17 Settembre corrente anno riguardanti gli alloggi militari, e le
rispettive competenze, mi giova affm di assicurare il servizio del Re da
un lato, ed esentare dall' altro i Comuni da' gravosi dispendj, e ves-
sazioni; e gli amministratori di essi da casti, che irregolarmente fatti po-
trebbero esser loro riprovati nella discussione de' conti, ho creduto
proprio di discendere ai seguenti dettagli, i quali riguardano non solo

mente gli alloggi militari, ma sebbene li somministrazioni di sussistenza, di mezzi di trasporto, di ospedalità, e di mantenimento di militari sotto giudizio, e catturati, che tante volte si eseguono da Comuni per esserne indimborzati dal ramo della guerra.

§. PRIMO.

Alloggi Militari.

In quanto all' alloggio esso è dovuto da' Comuni alle truppe in due circostanze.

1. Agli Ufficiali di guarnigione, o di stazione in mancanza di alloggi militari non preparati, o non esistenti nei locali addetti al ramo della guerra. In questo caso essi debbono essere alloggiati a carico dell' Erario per le cure dell' amministrazione Comunale.

2. Alle truppe di transito che si trovano di passaggio in qualche Comune. Nella prima circostanza l' alloggio ed il mobilio, a seconda della competenza descritta nella tariffa annessa al Real Decreto de' 17 Settembre 1818. sarà per l' invito del Commissario di guerra somministrato dal Sindaco agli Ufficiali sia in locali del Comune, e con mobilio di sua pertinenza, ove ne abbia, sia per giro nelle case particolari. Il Sindaco avrà cura in fine di ogni mese di formare lo stato sommativo degli Ufficiali, e di rimetterlo dopo essere stato verificato dal Commissario di guerra, onde possa io provocarne dal ramo della guerra la rivaluta a favore del Comune, o dei privati, che avranno somministrato il mobilio e l' alloggio secondo i casi.

Nella seconda circostanza poi cioè quando si tratti di truppe di transito in quanto a soldati, e bassi Ufficiali ove il Comune manchi di caserme fornite, essi saranno alloggiati, o in locali pubblici, o presso gli abitanti, ma non sarà loro dovuto altro che la paglia ed il coperto; avendo il soldato dall' Erario la massa di lume, e riscaldamento. Gli Ufficiali poi saranno alloggiati a carico de' Comuni, secondo la competenza segnata nella tabella indicata, avuto sempre riguardo all' articolo 6 del detto Real Decreto de' 24 Novembre 1816 cioè e che il numero delle stanze, e la qualità de' mobili dee esser sempre relativa alle circostanze locali.

E' superfluo eh' io ricordi quà a Sindaci, che ove manca il Commissario di guerra, essi per l' articolo del Real Decreto degli 18 Ottobre 1817 ne fan le funzioni. Sono quindi nel dovere in quest' ultimo caso di farsi esibire dalla truppa, che marcia le carte corrispondenti per vedere se sono in regola vistarle, ed accordar quindi l' alloggio.

223
A maggiore intelligenza di questa ultima parte dichiaro che per dirsi legale la marcia di qualunque truppa questa dee essere fornita di un foglio detto di *marcia* rilasciato dal Commisario di guerra del luogo d'onde ella parte, colla indicazione delle tappe giornaliere. I Sindaci per conseguenza tutte le volte che troveranno, che le truppe non sieno fornite di simile foglio di marcia, ne considereranno come illegale il transito, e ricuseranno loro l'alloggio, e qualunque altra somministrazione che potesse pretendergli.

§. SECONDO

Somministrazione de' viveri e foraggi.

Per le cure della Intendenza Generale dell'Esercito esiste in questi Reali Dominj un appaltatore generale di sussistenza, il quale e nell'obbligo di assicurare i viveri ed i foraggi della truppa permanente, come del pari di quella di transito, tutte le volte che si facesse marciare ne' Comuni di tappa.

Così quindi nel primo caso, cioè quando la truppa sia di stazione in qualche Comune, come nel secondo quando transiti per Comuni di tappa, i Comuni non sono obbligati a somministrare mezzi di sussistenza, ed andrà a carico de' Sindaci ogni esito che ordinarono per questo ramo. Che se poi si ordini di far transitare la truppa per Comuni fuori tappa, allora sarà a carico de' Comuni la somministrazione del pane, e di foraggi, per indi esserne rimborsati dal ramo della guerra. In questo caso i Sindaci si regoleranno nel seguente modo.

Prima di tutto si faranno esibire il foglio di marcia dal Comandante del Corpo che transita onde osservare se la marcia sia regolare, passeranno dopo ciò in rivista la forza, per conoscere il numero delle teste, ed indi su i boni rilasciati dal Comandante del Corpo saranno il pane in tante razioni, per quanto sono gl'individui, ed i foraggi, per quanti animali ha la truppa. I boni dovranno contenere la denominazione del corpo, il battaglione o squadrone, e la compagnia, il numero delle razioni, la data e la firma del Comandante. Questi boni così formati saranno a me rimessi, onde io possa dimandarne il rimborso su lo stato mercantile. Gli esiti di questa natura saranno sempre tratti sulle spese imprevedute.

§. TERZO

Mezzi di trasporto.

La somministrazione de' mezzi di trasporto si esegue in questi Reali Dominj per ora e fino a nuova disposizione nel seguente modo. I Sindaci, ove si tratti de' mezzi di trasporto, si limiteranno a somministrarli su la esibizione del Coppone, o sia invito del Commissario di guerra, che restitueranno al Capo del Corpo di truppa, il quale ha l'obbligo di pagarne l'importo a' vetturali direttamente, mentre per ora i Commissarij di guerra ne passano a' Corpi sudetti l'ammontare. Intanto gioverà qui far conoscere i prezzi de' mezzi di trasporto secondo la tariffa superiormente approvata in questi Reali Dominj.

Cavallo) di soma o da sella.	(transito,	„	07	„
Mulo		(dimora,	„	06	„
		Per ogni				
		giorno di	(transito	„	4
			(dimora	„	3
Somaro						

Andando in detto modo compresa la mercede giornaliera di vetturali, e tutt' altro.

§. QUARTO

Opesalita giornaliera di sussistenza a militari in giudizio, e catturati.

In fine per l' articolo 264 del regolamento dell' amministrazione de' Corpi de' 16 Dicembre 1816 deesi la prestazione di giorni 18 per giorno a' sotto uffiziali e soldati, che sortono dall' ospedale per raggiungere i loro Corpi. Questa somministrazione si dee a' medesimi se l' invito del Commissario di guerra, nel quale si esprime, che i corpi di truppa esistenti nel luogo non hanno fondi di poterli supplire. Tutte le volte dunque che si farà una simile somministrazione, i Sindaci mi rimetteranno l' invito del Commissario di guerra col ricevo della parte onde io possa procurarne la rivaluta per mezzo dello scrivano di ragione.

Lo stesso è pe' militari in giudizio o catturati. Ad essi però invece di bajocchi 18 si debbano giusta l' articolo 262 di detto regolamento bajocchi 12 per giorno.

Dopo tutte queste dilucidazioni nell' invitare i Sindaci della Valle ad uniformarsi al contenuto della presente dichiaro loro che ogni esito di questa natura erogato diversamente non sarà menato buono, e quindi andrà a loro carico.

L' Intendente
BARONE PASTORE
 Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

Napoli 24. Novembre 1816

FERDINANDO VI.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE ec

Essendo necessario di ripartire le nostre forze nelle Provincie al di qua del Faro nel modo piu utile al nostro servizio, ed alle provincie stesse;

Volendo Noi adottare nelle attuali circostanze un sistema per gli alloggi, che conseguisca questi importanti oggetti col minore aggravio possibile dei nostri sudditi;

Visto il rapporto del Capitano Generale organizzatore del ramo militare,

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1.

Le truppe attive di guarigione, o di stazione, e tutte quelle non comprese, come eccettuate, nel seguente articolo, saranno alloggiate a conto dell'Eranio.

ART. 2.

Sono eccettuati i Gendarmi, i Fucilieri Reali, e le Compagnie Provinciali, che rimangono a spese delle provincie

Rimangono soltanto a carico de' Comuni gli alloggi delle Truppe di transito.

ART. 3.

L'alloggio a conto dell'Eranio, secondo l'articolo 1. sarà fornito tanto a' Soldati, che agli Ufficiali di ogni grado, a' primi in Caserme, ed a' secondi in Padiglioni militari, che verranno preparati

ne locali addetti al ramo della guerra, in quelli che appartengono attualmente al Regio Demanio, ed in quelli finalmente che dal Demanio stesso sono passati alle provincie, ed ai Comuni, e che si trovano disponibili.

A R T. 4

L'alloggio a carico de' Comuni sarà somministrato alle truppe di transito dalle autorità civili in locali pubblici, restandone disponibili dopo alloggiate le truppe designate nell'articolo 3 ed in difetto presso gli abitanti.

La mancanza poi di Caserme fornite non è dovuta da Comuni negli alloggi di transito pe' Soldati, che il coperto, e la paglia.

A R T. 5

Gli Ufficiali di ogni grado, che appartengono a' corpi mentovati nell'art. 1, e che non potrebbero esser alloggiati per mancanza di locali ne' Padiglioni militari, che si stabiliranno al più presto a spese della guerra, saranno alloggiati con disposizione degli Intendenti, a' quali il ramo della guerra passerà sopra riviste, e mediante gli attributi de' Commissari di guerra una incensura, che sarà la metà di quella indicata nelle tariffe per rispettivi gradi nelle Città di Napoli, Palermo, e Messina.

L'alloggio agli Ufficiali, ed il mobilio saranno quelli fissati nel Regolamento, che il ramo della Guerra fornirà all'oggetto, dietro la nostra Reale sanzione.

A R T. 6

Si previene che la competenza degli alloggi, e mobili deve essere relativa alla località, non potendosi pretendere in alcuni luoghi del Regno le stanze ed i mobili, che si trovano con maggior facilità negli altri. I militari adunque dovranno contentarsi degli alloggi, e mobili in uso del paese presso le persone agiate, senza pretendere di vantaggio. Questa circostanza dovrà precisamente esprimersi nelle istruzioni, che si emaneranno dal detto dipartimento della Guerra.

A R T. 7

I locali per gli alloggi militari a carico della guerra saranno prescelti ne' punti più opportuni di ciascuna provincia dalle autorità

207
civili, e militari, di concerto tra esse, e sotto gli ordini della direzione generale della guerra, e del Ministro dell'Interno.

A R T. 8

Lo stabilimento, la manutenzione, e l'amministrazione delle Caserme, dei padiglioni militari, e di ogni altro locale destinato per gli alloggi a carico della Guerra appartengono al dipartimento della Guerra stessa, il quale vi provvederà col'fondi, che per questo oggetto gli verranno assegnati sullo stato discusso.

A R T. 9

Lo stabilimento, assegnazione, ed amministrazione degli alloggi o locali pubblici a carico delle provincie per qu'le truppe che vengono indicate nell'articolo secondo del presente decreto, appartengono al dipartimento dell'Interno.

A R T. 10

Le autorità civili, tutte le volte che ne saranno richieste dal dipartimento della Guerra, coopereranno con tutti i loro mezzi a ben assicurare il servizio degli alloggi di competenza del ramo militare. Esse in ogni caso vigileranno alla conservazione delle caserme, e dei padiglioni, ed a tempo opportuno sotto la loro responsabilità riferiranno al dipartimento della guerra, ed al Ministro dell'Interno ogni di ordine che avvesse, onde prevenire la mancanza del servizio, che potrebbe far ricadere l'alloggio delle truppe a carico degli abitanti.

A R T. 11

Tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto sono rinvocate.

A R T. 12

I nostri Segretarij di Stato Ministri dell'Interno, delle Finanze, ed il Capitan Generale organizzatore del ramo militare sono incaricati ciascuno per la sua parte, dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato FERDINANDO

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato.

Firmato TOMMASO DI SEMMA

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE. co

Visto il Decreto de' 24 Novembre 1816 relativo agli alloggi militari, sulla proposizione del nostro Capitan Generale comandante in capo dell'armata, Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1.

L'annessa Tabella, che fissa le competenze di alloggio tanto in locali, che in mobilio, per gli Uffiziali in attività di servizio, è da noi approvata.

ART. 2.

L'indennità di alloggio, determinata dalle tariffe dell'15 Ottobre 1816 s'intenderà divisa in due, per le classi contemplate nel seguente articolo, una metà sarà corrisposta per Mobilio, e l'altra pel locale o sia per le semplici mura.

ART. 3.

Agli Uffiziali di prima e seconda classe soltanto in qualunque luogo essi si trovino, ed a coloro che occupano in proprietà gli impieghi di Piazza e Castelli in Napoli, Palermo, e Messina, sarà somministrato il locale ed il mobilio, o l'indennità relativa colle seguenti norme.

Esistendo il Locale col Mobilio ne' padiglioni militari l'Uffiziale avrà l'uno, e l'altro in natura, e non riceverà indennità.

Se nel padiglione esista il solo locale occuperà questo, ed avrà l'indennità di mobilio di cui si dovrà provvedere di conto proprio.

Quando poi non si trovassero ne' locali, ne mobilio, allora sarà alloggiato dal Comune, il quale gli formerà il locale col Mobilio, riscuotendo l'intera indennità.

Sono eccettuate i Comuni di Napoli, Palermo, e Messina, nei

209
quali mancando i padiglioni l'Uffiziale sia di prima o seconda classe, sia proprietario delle dette piazze, o castelli, si riceverà l'intera indennità, e dovrà provvedersi da se stesso di alloggio, e di mobilio, senza che il Comune vi prenda alcuna parte.

ART. 4

Gli Uffiziali proprietari delle altre piazze, non compresi nell'art. precedente, e quelli al seguito di qualunque piazza, avranno diritto alla metà dell'indennità stabilita dalla succennata tariffa.

Questa mezza indennità sarà divisa in due parti una pel mobilio, e l'altra pel locale.

Il mobilio mai gli sarà corrisposto in natura, ma sempre in danaro, che sarà la quarta parte della intera indennità di alloggio.

Il locale poi gli sarà assegnato negli edifizi militari, ed ove questi non esistano, gli sarà pagata l'indennità corrispondente, vale a dire un'altra quarta parte della intera indennità di alloggio, non essendo il comune tenuto a fornirgli il locale.

Gli Uffiziali compresi in questo articolo riceveranno le indennità suddette direttamente dalla Tesoreria generale.

ART. 5

Per aver diritto alla indennità di locale, l'uffiziale col certificato del Comandante di guerra deve provare, che per lui non vi sia capienza ne' padiglioni militari, e ch'è alloggiato a proprie spese, e non in edificio di pubblica pertinenza.

Parimenti per l'indennità del mobilio deve giustificare che non l'abbia ricevuto in natura, e che non venga sia per lui.

ART. 6

Esistendo locale e mobilio, o l'uno, o l'altro, se l'Uffiziale volesse rinunciare ad ambedue, o ad una di tali somministrazioni, non avrà diritto alle indennità relative.

ART. 7

Il Comando Supremo nel più breve spazio di tempo si farà conoscere tutt'i comuni destinati per le guarnigioni ordinarie, ne quali dovranno stabilirsi i padiglioni militari di Regio conto. Ma siccome

ITO
il Rame di guerra al momento non è in istato da far queste spese
resta così in libertà de' comuni di contribuirvi quando senza attendere
lo stabilimento de' padiglioni si vogliono togliere il peso dell' allog-
gio, ed a questo oggetto si metteranno di accordo le Autorità milita-
ri, e le amministrative colla dipendenza de' rispettivi Ministri.

A R T. 8

Una volta che saranno stabiliti i padiglioni militari col mobilie
corrispondente, la loro manutenzione, e conservazione, resterà per
sempre a carico della Guerra, senza che i comuni siano tenuti ad altro.

A R T. 9

Ove però non siano ancora stabiliti i padiglioni militari, i Co-
muni dovranno fornire gli alloggi riceveranno l'indennità a termini del
presente Decreto.

A tale effetto essi Comuni formeranno gli stati nominativi de-
gli Uffiziali.

Questi stati verificati da Commissarij di Guerra saranno inviati
agl' intendenti, i quali li passeranno alla Scrivania di Razione per es-
sere soddisfatti, e rivaletti i loro amministrati.

A R T. 10

Fino a che non sarà stabilita la competenza di mobilie per Ge-
nerali, o per gli Uffiziali superiori di guarigione permanente, costo-
to invece di mobilie in natura, riceveranno l'indennità corrispondente.

A R T. 11

Le prescrizioni di sopra enunciate sono applicabili alle guarnigio-
ni fisse, giacche per gli Alloggi di transito, e per casi straordinari
resta sempre nel suo pieno vigore il Decreto del 24. Novembre 1616.

A R T. 12

Il presente Decreto avrà vigore dal primo Gennato dell' entrante
anno in poi, e da quell'epoca resteranno abrogati tutti gli ordini, Dec-
reti, e dispensazioni che vi si oppongono.

ALIBATA

010

ALIBATA
A. R. T. 1818.

I nostri Consiglieri Segretari di Stato Ministri delle Finanze, e dell'Interno, il Ministro esistente presso S. A. R. il Duca di Calabria nostro Luogotenente Generale ne' nostri domini oltre il Faro, ed il Capitan Generale comandante in capo dell'armata sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Capodimonte 17 Settembre 1818.

Firmato --- FERDINANDO

Il Capitan Generale
Firmato -- NUGLAT.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato -- MARCHESE TOMMASI.

Certificata conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato -- MARCHESE TOMMASI.

TABELLA

che dimostra le competenze di alloggio per gli Uffiziali in attività tanto in locali che in nobilito.

LOCALI

ARMA	INDICAZIONI DE' GRADI	Camere per gli Uffiziali	Camere per Domestici	Cucine	Piazze per Cavalli
Stato Maggiore Generale	Tenente Generale	7	0	1	6
	(Maresciallo di campo Comandanti divisione o di brigata	6	0	1	5
	(Maresciallo di campo Comandante di provincia o ispettore gen.	6	0	1	4
	(Brigadier impiegato	6	0	1	3
	(Colonnello Comandante provincia o comunque impiegato .	5	0	1	3
	(Tenente Colonnello	5	1	1	3
	(Maggiore	3	1	1	3
	(Capitano	3	1	1	3
Ispersione	(Tenente o Sotto-Tenente	4	1/2	1	3
	(Colon Ispet. di qualunque arma	5	2	1	3
	(Ten Colon Sotto-Ispet. arma Maggiore Sotto-Ispettore arm	3	1	1	3
Stato Maggiore dell'Esercito	(Colonnello	5	0	1	4
	(Tenente Colonnello	3	1	1	3
	(Maggiore	3	1	1	3
	(Capitano	2	1	1	3
Fanteria, Artiglieria, e Genio.	(Tenente o Sotto-Tenente	1	1/2	1	3
	(Colonnello	5	0	1	2
	(Tenente Colonnello	3	1	1	2
	(Maggiore	3	1	1	2
	(Ajutante Maggiore	2	1	1	2
	(Capitano	2	1	1	2
	(Tenente o Sotto-Tenente	1	1/2	1	2
	(Quarter Mestre	2	1	1	2
	(Cappellano	2	1	1	2
(Chirurgo Maggiore	2	1	1	2	
(Secondo, o terzo Chirurgo	1	1/2	1	2	

ARMA	INDICAZIONI DE' GRADI	Camere per Ufficiali	Camere per Domestici	Cucine	PiZZ per Cavalli.
Cavalleria, ed Armi- glia a Cavallo) Colonnello	6	2	1	4
	(Tenente Colonnello	3	2	1	5
	(Maggiore	3	1	1	5
	(Ajutante Maggiore Capitano	2	1	1	3
	(Ajutante Maggiore Tenente	2	1	1	3
) Quartier Mastro	2	1	1	1
) Sotto-Tenente Porta Stendardo	1	1/2	1	1
	(Chirurgo Maggiore	2	1	1	1
	(Secondo e Terzo Chirurgo	1	1/2	1	1
	(Capitano Com. di Squadrone	2	1	1	2
(Capitano di Squadrone	2	1	1	1	
) Tenente, e Sotto-Tenente	2	1/2	1	1	
Commissa- riato di Guerra) Ordinatore	6	6	1	3
	(Commissario di Guerra	3	1	1	2
	(Aggiunto a' Commissarij	3	1	1	1
Treno) Maggiore Comandante	3	1	1	2
	(Tenente Ajutante Maggiore	3	1	1	1
) e Quartier Mastro	3	1	1	1
	(Chirurgo Maggiore	2	1	1	1
	(Secondo Chirurgo	1	1/2	1	1
	(Capitano	2	1	1	1
) Tenente o Sotto-Tenente	1	1/2	1	1	
Fianze) Gli Ufficiali tutti, e Cappellani secondo il loro grado parago- nato alla Fanteria	99	99	99	99
	(Capitani Ajutanti di Napoli, Palermo, e Messina	2	1	1	2
	(Tenenti <i>idem</i>	1	1	1	1
	(Capitani di Chiave Sotto-Ufficiali	1	99	1	99
) Soldati o postinajo Sotto Uffiziale	3	99	1	99

MOBILIO

INDICAZIONE D' GENERI.	Per Capitani, Ajutanti Maggiori, Quartier Mastri, Cappellani, e Chirurghi Maggiori	Per Tenenti, Sotto-Tenenti, Secondi Chirurghi, e Terzi Chirurghi.
Lettieta con Scanni di ferro	1	1
Paglioni	1	1
Materasso di lana	1	1
Cuscini di lana	1	1
Coltre di lana fina	1	1
Cotte di cotone	1	1
Lenzuola	4	4
Coperture di cu cini	4	4
Tavole di camera	2	4
Seate	2	4
Conò da chiudersi con chiave	1	1
Armeggio di legno per sostenere il cappotto, ed il cappello	1	1
Vaso per acqua	1	1
Bacile di ciera col piede	1	1
Astugamani	1	1
Seggette	1	1
Candelere di ottone con smocolatojo	1	1
Orinale	1	1
Tavola per cucina	1	1

NOTA.

Il Capitano Generale, ed il Generale in capo dell'armata, e per quello de' loro Segretari, e Domestici.

AMBA
 e Camere
 e Medico
 e Curato
 e Curato

Ogni Direttore e Sotto-Direttore del Genio, e dell' Artiglieria, ogni altro Ufficiale di Artiglieria, e del Genio impiegati in una Piazza, o in un Circondario, ogni Ufficiale nello Stato Maggiore dello Esercito, ed ogni Ajutante Comandante, oltre la competenza di alloggio del proprio grado, avrà una camera ben chiusa per le sue occupazioni.

Per gli Ufficiali subalterni, che sono alloggiati ne' padiglioni, esisterà una cucina comune, distribuita convenevolmente pel numero degli alloggi, e quando eglino saranno alloggiati dai Comuni, una sola camera dovrà servire per due Domestici: non potendosi ciò conseguire, pel Domestico di un Ufficiale subalterno, si darà un sol camerino.

In tempo di guerra le piazze per cavalli si daranno in corrispondenza delle razioni di foraggio, stabilite pe' rispettivi gradi.

I medesimi Domestici avranno un letto simile a quello de' Soldati, una piccola tavola, ed una sedia.

L'approvo

Firmato --- FERDINANDO

Certifico conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firmato --- MARCHESI TOMMASI

(N. 141) Si comunica il Real Decreto de' 20 Ottobre corrente anno con cui s' istituiscono le Commissioni di vaccinazione ne' Capi luoghi delle Valli, e la Commissione di vaccinazione centrale in Palermo.

Trapani li 24. Dicembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, Decurionati, Parrochi, ed Amministratori tutti della Valle

Signori

Comunico loro il Real Decreto de' 20 Settembre corrente anno, con cui S. M. si è benignata di estendere a questa parte de' Reali Dominij la istituzione delle Commissioni di vaccinazione, intese a promuovere in ciascuna Valle il metodo salutare, onde preservare le umane generazioni dal morbo micidiale del vaiuolo.

Io non istarò qui a fare loro conoscere i salutari risultati ottenuti in tutta quanta l' Europa da questa felice scoperta. Essi sono così generalmente riconosciuti che non si tratta più di difendere la efficacia di un metodo che ha per se il suffragio di tutte le accademie, e di tutte le società scientifiche, e la giornaliera esperienza di tutti i luoghi e di tutte le classi. Se cosa quindi resta a fare è quella appunto di vincere da un lato colla istruzione e coll' esempio il pregiudizio che solo tenace alle antiche abitudini facendosi scudo di mal fondato timore osa ancora elevar la sua voce in qualche oscuro ricovero contro l'utilità di tanto interessante ritrovato: e di menare innanzi dall' altro con fermezza e con costanza una istituzione destinata a popolarizarlo raffermandola di buoni regolamenti. Sarà a questo modo che si verrà alla perfine a capo di veder anche in queste contrade adottata e propagata senza difficoltà una scoperta che la medicina moderna ha saputo involare alla natura per farne dono alla umanità.

E' con queste vedute che io m' indirizzo principalmente a' Sindaci a' Parrochi, ed a' Medici de' rispettivi Comuni della mia valle.

Giammai la Religione, e la civile prudenza non si sono collegate più utilmente, quanto per giovare nell' occasione presente le popolazioni, rischiarandole, persuadendole, facilitando loro i mezzi di profittarne. Giammai esse non ebbero dovere più sacro da adempire: e quando anche il dovere nol comandasse imperiosamente le

umanità, dovere per tutti i cuori sensibili, ne reclamerebbe l'adempimento da' ministri del santuario, e dalla magistratura paterna dei Sindaci. Qual Sindaco, qual Paroco, potrei io ripetere con un celebre amministratore, passando d'accanto alla tomba di una infelice vittima di questo morbo, non avrebbe a rimproverarsene il danno, ove potendo avesse trascurato i mezzi, per istrapparla alla morte?

Penetrati di questi sentimenti, io sono sicuro che essi nulla lasceranno d'intentato per secondare le benefiche intenzioni di S. M., e che troveranno quindi rego'are ed utile l'uniformarsi alle seguenti disposizioni, senza che io abbia a curare ulteriormente di ricordarne loro l'adempimento.

Ciascun paroco de' Comuni della Valle ne' giorni festivi serberà una parte dell'istruzione per consecrarla ad illuminare i propri parrochiani sul dovere ugualmente divino, che umano, di far vaccinare i figli, dacché è uno dei mezzi, di cui la Divina Clemenza si è benignata far dono alla umanità per preservarla dagli attacchi micidiali del vajuolo naturale. Essi cureranno sopra tutto di spiegarne praticamente l'operazione facile, non accompagnata da dolorosa alterazione, nè seguita da dispiacevoli conseguenze. I libri di medicina moderni offrono abbastanza di lume per riuscirvi. Ciò non pertanto ad istruzione di quelli, cui essi non fossero ovvi, dirò qui poche cose riguardanti così il pus vaccino che il metodo di vaccinare.

Il pus vaccino si ha da una malattia, d'onde in certe epoche sono affaccate le Vacche; chiamata in Inglese Cowpox, frequentissima nella Contea di Gloucester in Inghilterra. Il primo che si sia avvisato di scoprire dopo reiterate esperienze, che essa si comunica agli uomini, e che li preserva quindi dal Vajuolo naturale è stato il Dr. Jenner medico inglese, il quale se ne assicuro coll'osservare, che quei contadini i quali mungevan le Vacche affette dalla vacca, ove piccola escoriazione si fosse trovata nelle loro mani contraevano l'istesso morbo, e non erano quindi più attaccati dal Vajuolo naturale. L'operazione della vaccinazione è per se stessa semplicissima. Dopo aver fatto nel braccio alcune leggerissime incisioni vi si insinua il pus Vaccino. Nel sesto, o settimo giorno spunta un piccolo bottone depresso al centro, che in seguito si spande presentando una rotonda gonfiatura, che contiene una materia limpida: il bottone è a questa epoca circondato da una aureola cioè a un cerchio rosso, e vivo. Verso il nono giorno si mostra un'infiammazione intorno ai bottoni con della tenzione, e del gonfiore. All'undecimo tutto scompare fino a non rimanervi che della effluenza. Nel mezzo della pustola si forma allora una crosta gialla-

218
zia, che indi divien nera, e che cessa in seguito, lasciando l'individuo senza più aver a temere del vaiuolo.

2 Le stesse insinuazioni affidate al ministero de' parrochi sono raccomandate ai Sindaci, ed ai Medici de' rispettivi Comuni. Tutto ciò che da loro influenza, è quella specie di rispetto, ch'esigono dalle classi inferiori dee essere messo in opera per rendere meno difficile i padri di famiglia a procurare questo bene ai loro figli. E come che nulla tanto influisce ad introdurre le utili istituzioni, quanto l'esperienza oculare della buona riuscita, così i Sindaci procureranno che tutti i p. ogetti che non siano ancora stati attaccati dal vaiuolo naturale siano vaccinati. Fu con questa intenzione nel prescrivere colla mia Circolare de' 6 Set. inserita nel n. 99 del fascicolo XI del giornale, le di questa Intendenza, la rimessa degli Statini mensili de' progetti, vi aprii la colonna -- se vaccinato, o no -- Si avrà quindi cura di riempirla attentamente onde io possa conoscere, se i Sindaci abbiano soddisfatto a questo interessante obbligo. Nell' intelligenza che io non merco buone le mesate di quelle nutrici, che abbiano trascurato di presentare gli allievi al medico per vaccinarli; come quelle che lungi dal meritare un sussidio per la cura che prendono di questi infelici, contribuiscono colla loro ostinatezza a renderne sicura la morte, o mal sana la costituzione.

Essi procureranno del pari, che i Galantuomini, e tutte le persone culte del paese offrano spontaneamente alle altre classi la sicurezza del rimedio nel far vaccinare gl' individui della rispettiva famiglia indicandone i nomi, onde io possa farne tenero onorata menzione nel giornale di vaccinazione della provincia.

3 Il comitato avrà cura di far pervenire a ciascun medico de' rispettivi Comuni il pus vacino. Essi sono per ciò nell'obbligo di mettere in opera tutte le loro cure onde vaccinare gl' individui del Comune. E' vietato di pagar loro gli stipendi assegnati nello Stato Discusso Comunale, se prima non abbiano riportato il certificato del Decorionato contestante di aver adempito a questo dovere con tutto lo zelo.

I Sindaci rimetteranno in ogni mese a questa Intendenza lo stato dei nati nel mese stesso, colla indicazione dei vaccinati, e dei non vaccinati riportando i non vaccinati nello stato del mese successivo in unione di quelli, che saranno nati nel mese suddetto. Ciò servirà per conoscere il grado di zelo impegnato da loro, da' parrochi, o dai Sindaci in questo interessante oggetto. Essi saranno in questo lavoro coadiuvati dai parrochi. Io avrò cura di richiamare l'attenzione della Commissione Centrale

219
a) quei medici i quali presenteranno maggiori risultati; e quindi prove-
ve di maggior zelo.

La Commissione della Valle, si per questo oggetto in corri-
spondenza coi medici incaricati della Vaccinazione nei rispettivi Co-
muni. Essa ne promuoverà, faciliterà l'esecuzione, ne discuterà i
travagli, e distribuirà quindi i premi accordati dai Decreti in vigore
a quelli fra i medici che si siano distinti. Dopo ciò non rimane che
invitare i Sindaci tutti della Valle a comunicare per esteso il conte-
nuto della presente ai parrochi, ed ai medici del rispettivo Comune,
e di curarne l'adempimento, facendomi sopra tutto conoscere se esiste
il pus Vaccino nel proprio Comune, onde la Commissione possa pro-
vedere immediatamente a largirglielo pervenire.

L' Intendente
BARONE PASTORE
Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

FERDINANDO I.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMIA, PIACENZA, CATROCCO
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

DOPO i vantaggiosi successi riportati dalla inoculazione vaccina in
questa parte de' nostri Reali Dominj merco' i salutati regolamenti da noi
adottati per la introduzione, e per la propagazione di tal metodo, e de-
po gli ulteriori utilissimi risultati, che la diffusione del sistema ha pro-
dotto, desiderando che questi medesimi vantaggi si estendano ancora ad
i nostri amatissimi sudditi ne' Dominj al di là del Faro.

230 Veduto il nostro Decreto de' 18 Aprile 1817. col quale fu nominata in questa nostra Capitale una Commissione centrale per vegliare ai sistemi, e regolamenti da osservarsi per la inoculazione vaccina.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni

Abbiamo risolto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.

Sarà stabilita nella Città di Palermo una Commissione centrale di vaccinazione, composta di sei suoi ordinari, scelta tra la classe dei professori di medicina, e di chirurgia, e da un Presidente, che saranno da noi nominati.

ART. 2.

È nominato Segretario perpetuo di tale commissione il professore di medicina D. Giuseppe Cutrona col soldo di ducati diecioito al mese.

ART. 3.

Egli sarà redattore del giornale vaccino, ed eserciterà tutte le altre incombenze definite ne' regolamenti organici.

ART. 4.

Su ogni Capo luogo delle Valli sarà stabilita una Commissione di vaccinazione da tre professori nominati dall' Intendente.

ART. 5.

Queste Commissioni dipenderanno dagli Intendenti, e saranno in corrispondenza colla Commissione Centrale per tutti gli oggetti relativi alla vaccinazione, all' epidemie, ed all' epizootie virulose.

ART. 6.

Con altra nostra risoluzione ci riserviamo di provvedere ai mezzi che debbono far fronte alle spese necessarie per tale istituzione.

221

ART. 7.

Sarà scelto un locale tra le case addette agli ospedali, o altri stabilimenti di beneficenza situati nel centro della Città di Palermo per potersi riunire la Commissione centrale, tenervi il suo archivio, ed esercitare le funzioni necessarie per la inoculazione, e conservazione del pus vaccino.

ART. 8.

Tutti i regolamenti, che sono in vigore per la inoculazione vaccina in questa parte de' Reali Dominj, saranno applicabili pe' Dominj al di là del Faro.

ART. 9.

Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, ed il Ministero assistente presso il nostro Luogotenente Generale ne' Dominj al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto Firmato -- FERDINANDO -- Pel Segretario di Stato Ministro degli affari interni, Il Segretario di Stato di marina -- Firmato -- DIEGO NASELLI -- Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere -- Firmato -- IL MARCHESE TOMMASI -- Certificato conforme -- Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere Firmato -- MARCHESE TOMMASI -- Per copia conforme -- Pel Segretario di Stato Ministro degli affari interni -- Il Segretario di Stato di marina Firmato -- IL GENERALE NASELLI -- Per copia conforme -- Il Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente Generale -- MARCHESE FERRERI.

...
 ...
N. B. Nella pagina 204. in secondo del § quarto ove dice la presta-
 zione di giorni 18 per giorno, dovrà dire la prestazione di grani 16
 per giorno, dovendosi intendere guani napoletani ossia bajocchi.

18904



MERCUNZA DI TRAPANI.

Generi di sussistenza	Difretto di Trapani	Difretto di Mazara	Difretto di Alcamo	Prezzi medi delle Provincie
<i>Frumenti forti</i>	3 2 7	2 21 3	2 5	3 4 5 4
<i>Detti teneri</i>		3 2 5		3 2 5
<i>Orzi</i>	2 3 12	2 15	2 7 4	2 8 12
<i>Fave</i>		1 22 13	1 20 10	1 21 11 3
<i>Ceci</i>		3 14		3 14
<i>Lenti</i>		2 8 10		2 8 10
<i>Fagioli</i>				
<i>Olio</i>	11 28 9 1	11 17 6		11 22 17 3
<i>Vino</i>				
<i>Cacio</i>		6 20		6 20
<i>Riso</i>		2 21		2 21
<i>Olio di Leno</i>		8		8

N. B. Nella pagina 204. in secondo del § quarto ove dice la prestazione di giorni 18 per giorno, dovrà dire la prestazione di grani 16 per giorno, dovendosi intendere guani napolitani ossia bajocchi.

18904



MERCURIALE DELLA PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 1818 DELLA INTENDENZA DI TRAPANI.

Generi di sussistenza	Trapani	Marsala	Pavignana	Salemi	Castelvetrano	Partanna	S. Ninfa	Campobello	Alcamo	Galatufini	Distretto di Trapani	Distretto di Mazara	Distretto di Alcamo	Prezzi medj delle Provincie
Framenti forti		3. 27		2. 20.	2. 23	2. 23 15	2. 12	2. 27.	3. 10	2	3. 27	2. 21 3	2. 5	3. 4. 8 4
Detti teneri						3. 7 10	3. 27					3. 2 5		3. 2 5
Orzi			3. 12	2. 27.		2. 9 7	2. 10 15	2. 12.	2. 7 4.		2. 3 12.	2. 15	2. 7 4	2. 8 12.
Fave				1. 25		1. 15	1. 25.		1. 20. 10			1. 22 13	1. 20 10	1. 21 11. 3
Ceci				3. 14.								3. 14		3. 14
Lenti				2. 5.		2. 14.						2. 8 10		2. 8. 10
Fagioli					6									
Olio	13. 7 18. 2	10. 19		12.	11 18	10 28 10	13. 10.	10.		14 10	11 28 9 1	11 17. 6.		11. 22. 17 3.
Vino														
Cacio						6. 20						6 20		6 20.
Riso						2. 21.						2. 21.		2. 21.
Olio di Leno						8.						8.		8.

N. B. I prezzi corrispondono alla misura legale, giusta il codice metrico

